SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 4**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 gennaio 1988** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati in un'apposita serie speciale che esce il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1987, n. 545.

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuità delle realizzazioni; può avvalersi, se necessario tramite convenzioni del CNR e suoi istituti, nonché di università ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; può, altresì, delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.

3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria.

Art. 2.

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione Umbria sono autorizzati ad assumere impegni per gli interi stanziamenti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

Art. 3.

1. L'onere complessivo della presente legge per il periodo 1987-1992 è pari a 300 miliardi di lire. All'onere di 60 miliardi per l'anno 1987 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando l'accantonamento «Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto». All'onere di 60 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 utilizzando il medesimo accantonamento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 227 del 1984 concerne il rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

— La legge n. 457 del 1978 (Norme per l'edilizia residenziale) all'art. 59 così dispone:

«Art. 59 (*Norme fiscali per gli interventi di recupero*). — Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall'art. 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a)* dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento ridotto al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.

Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'art. 27».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 271):

Presentato dall'on. PROVANTINI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 24 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato l'11 novembre 1987, in un testo unificato con atti n. 434 (on. RADI ed altri) e n. 1322 (on. CELLINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 634):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 4 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16 dicembre 1987 e approvato il 17 dicembre 1987.

88G0002

LEGGE 29 dicembre 1987, n. 546.

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio

1. Dal 1° gennaio 1988 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. L'indennità di cui all'articolo 1 viene erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 3.

Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre

1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

Art. 4.

Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella *A* e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

Art. 5.

Indennità in caso di aborto

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.

Art. 6.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di L. 18.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, a partire dal 1° gennaio 1988.

Art. 7.

Variazioni dei contributi

1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il

consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive idennità.

Art. 8.

Trasferimento fondi

1. I fondi di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Abrogazione di disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 1047/1957 reca estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

— La legge n. 463/1959 reca estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.

— La legge n. 613/1966 reca estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.

Nota all'art. 2:

La legge n. 184/1983 reca disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Nota all'art. 3:

Il decreto-legge n. 791/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982 reca disposizioni in materia previdenziale. Il testo del settimo comma del relativo art. 14 così recita:

«Con effetto dal 1° gennaio 1982 il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, è stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. A predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537».

Nota all'art. 4:

Il decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537/1981, concerne contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni. Il testo dell'art 1 è il seguente.

«Art. 1 (*Minimale di retribuzione ai fini contributivi*). — A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle *C*, *D* ed *E* allegate al presente decreto».

Nota all'art. 8:

La legge n. 1204/1971 reca tutela delle lavoratrici madri. L'art. 23 così dispone:

«Art. 23. — Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di L. 50.000».

Nota all'art. 9:

Le disposizioni del titolo III della citata legge n. 1204/1971 riguardano la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciale.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 86):

Presentato dall'on. LOBIANCO ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 settembre 1987, con pareri delle commissioni II, V, e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 14 ottobre 1987.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 23 ottobre 1987.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato l'11 novembre 1987, in un testo unificato con atti n. 462 (on. MANCINI V. ed altri) e n. 1317 (on. MONTECCHI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 633):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 6 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 16 dicembre 1987 e approvato il 17 dicembre 1987.

88G0003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1987.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cori» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 6 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 2, 4, 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cori», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 2. — Il vino «Cori» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni:

Malvasia di Candia fino ad un massimo del 70%;
Trebbiano Toscano fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni Bellone e/o Trebbiano giallo presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

Il vino «Cori» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Montepulciano dal 40 al 60%;
Nero buono di Cori dal 20 al 40%;
Cesanese dal 10 al 30%.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Cori» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura ivi compresa la irrigazione.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Cori» bianco e rosso non deve essere superiore a q.li 160 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 6. — Il vino «Cori» bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco: zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per mille; amabile o dolce (secondo le norme CEE del regolamento n. 997/81 del 26 marzo 1981, art. 13, paragrafo 6, lettere *c*) e *d*) di giusto corpo armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4,50 per mille.

Il vino «Cori» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso gradevole, caratteristico persistente;
sapore: secco, morbido, vellutato, fresco;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto: 24 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori indecomposti (secco, asciutto, amabile e dolce) debbono sempre figurare sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino «Cori».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati. È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1987
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 109

87A11616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1987.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Custoza» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 2, 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Custoza», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 2. — Il vino «Bianco di Custoza» deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (localmente noto «Castelli romani»): 20 - 45%;
Garganega: 20 - 40%;
Tocai friulano (localmente noto come «Trebbianello»): 5 - 30%;
Cortese (localmente noto come «Bianca Fernanda»), Malvasia toscana, Riesling italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20 - 30%.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Bianco di Custoza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea o ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Custoza» non deve essere superiore a q.li 150 (centocinquanta) per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. La parte eccedente tale resa non avrà diritto alla denominazione.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Il limite di cui sopra potrà essere rettificato da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base all'art. 11 del regolamento comunitario n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonché nei comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Bianco di Custoza» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5 gradi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 7. — La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del «Bianco di Custoza» spumante deve avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 5 e nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1987
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 121

87A11617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Verona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 322 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'inserimento delle norme generali per le scuole dirette a fini speciali e della normativa specifica per la scuola diretta a fini speciali per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare.

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 323. — Nell'Università degli studi di Verona sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare.

Art. 324. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti

per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 325. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 326. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 327. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 328. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per la amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 329. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 330. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 331. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal manifesto degli studi.

Art. 332. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/80.

Art. 333. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta a fini speciali per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare

Art. 334. — Nell'Università di Verona è istituita la scuola diretta a fini speciali per «Tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare».

Art. 335. — La scuola ha lo scopo di preparare professionalmente dei tecnici qualificati destinati a coprire i quadri intermedi nell'ambito dei servizi alimentari di ristorazione organizzata, dei servizi per la commercializzazione dei prodotti nelle industrie alimentari e nelle aziende del grande dettaglio oltre che dei pubblici servizi preposti alla politica e alla razionale utilizzazione dei prodotti alimentari.

La scuola rilascia il diploma di tecnico merceologico di gestione del sistema alimentare.

Art. 336. — La scuola ha la durata di due anni e non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, scritta e parlata, da dimostrare con una prova scritta di dettato integrata da un colloquio con le modalità previste nel manifesto della scuola.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di trenta iscritti per ogni anno di corso e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 337. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di economia e commercio e di medicina e chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 338. — L'attività didattica della scuola si articola — tra lezioni esercitazioni pratiche e analisi di casi concreti — in complessive ottocento ore per ogni anno di corso, comprendenti un congruo periodo di tirocinio guidato.

Gli insegnamenti del biennio sono articolati in due aree didattiche, la prima comune, la seconda opzionale.

Gli insegnamenti dell'area didattica comune del primo e secondo anno sono i seguenti:

1° Anno:

1) chimica degli alimenti;

2) merceologia degli alimenti;

3) igiene degli alimenti;

4) legislazione alimentare;

5) tecnologie dell'industria alimentare.

2° Anno:

1) tecnologia di conservazione dei prodotti alimentari;

2) economia delle imprese alimentari;

3) tecnica di commercializzazione dei prodotti alimentari;

4) analisi di mercato e comportamento del consumatore.

Tali insegnamenti sono obbligatori.

Gli insegnamenti dell'area didattica opzionale del primo e secondo anno sono i seguenti:

1) fisiopatologia della nutrizione;

2) dietologia normale e speciale;

3) organizzazione e gestione dei servizi alimentari delle collettività;

4) tecnologia e preparazione dei cibi;

5) economia del settore alimentare;

6) economia dei mercati alimentari;

7) tecnica del commercio internazionale;

8) analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali;

9) impatti ecologici della produzione e del consumo degli alimenti.

Tutti gli insegnamenti della scuola afferiscono alla facoltà di economia e commercio ad eccezione di «igiene degli alimenti», «fisiopatologia della nutrizione» e «dietologia normale e speciale» che afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

L'orientamento professionale che la scuola intende attivare è individuato nell'area dei servizi per la ristorazione organizzata e per la commercializzazione dei prodotti alimentari. Gli insegnamenti che qualificano l'orientamento professionale non possono essere inferiori a quattro, se rapportati all'annualità, e debbono essere scelti fra i seguenti:

1) organizzazione e gestione dei servizi alimentari delle collettività;

2) tecnologia e preparazione dei cibi;

3) economia del settore alimentare;

4) economia dei mercati alimentari;

5) tecnica del commercio internazionale;

6) analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali;

7) impatti ecologici della produzione e del consumo degli alimenti.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario che gli studenti abbiano seguito i corsi e superato gli esami di almeno tredici insegnamenti, rapportati all'annualità.

Art. 339. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni di laboratorio tecnico-merceologico e nella analisi di casi di studio riferiti a specifiche realtà aziendali e dei settori dei servizi.

Art. 340. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, può consistere in assistenza alla preparazione di diete presso aziende di ristorazione, comunità aziendali, scolastiche, ospedaliere; può altresì consistere in periodi di tirocinio guidato presso industrie alimentari, aziende del grande dettaglio o strutture dei servizi sanitari.

La durata del tirocinio è di almeno duecento ore.

Art. 341. — La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami di profitto e di tirocinio si svolgono alla presenza di una commissione composta secodo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 342. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale dinanzi ad una commissione, composta secondo le vigenti norme universitarie, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia alla quale il tema stesso si riferisce.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1987
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 209

87A11540

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Vista la comunicazione in data 27 novembre 1987 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nelle sedute del 2 e 9 dicembre 1987, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 e si svolgeranno, il giorno 22, dalle ore 8 alle ore 20, ed il giorno 23, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino;

Liguria, con sede in Genova;

Lombardia, con sede in Milano;

Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;

Trentino-Alto Adige, con sede in Trento;

Veneto, con sede in Venezia;

Emilia-Romagna, con sede in Bologna;

Toscana, con sede in Firenze,

Marche e Umbria, con sede in Ancona;

Abruzzo, con sede in L'Aquila;

Lazio, con sede in Roma;

Campania e Molise, con sede in Napoli;

Puglia e Basilicata, con sede in Bari;

Calabria, con sede in Catanzaro;

Sicilia, con sede in Palermo;

Sardegna, con sede in Cagliari.

Gli uffici elettorali circoscrizionali hanno sede presso le corti di appello delle città sopra indicate.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Amato dott. Nicolò, direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Salza Spartaco, dirigente superiore, Corte di cassazione;

Dimaria Salvatore, dirigente superiore, procura generale presso la corte di appello di Trieste;

Alassio dott. Italo, primo dirigente II.PP., Ministero;

Bacci Italico, direttore di sezione, Ministero;

Battigaglia dott. Benito, direttore II.PP., Ministero;

Lauriente dott.ssa Carmelina, segretario, tribunale per i minorenni di Roma.

La commissione elettorale centrale ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 20 gennaio 1988, alle ore 11.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi indicate nell'art. 2:

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Musci Francesco, primo dirigente, procura della Repubblica presso il tribunale di Torino.

Componenti:

Modonese Renato, direttore di sezione, pretura di Torino;

Rossi Luigi Cosimo, direttore di sezione, procura generale presso la corte di appello di Torino;

Gargiulo Vincenzo, educatore principale, C.R.M., Torino;

Vonghia Giuseppe, educatore principale, C.C., Torino;

Santoro Giuseppe, segretario, pretura di Torino;

Rinaldi Ettore, segretario, tribunale di Torino.

LIGURIA

Presidente:

Mortarino Ermanno, primo dirigente, tribunale di Genova.

Componenti:

Catti Giuseppina, direttore di sezione, pretura di Genova;

Sileo Gaetano, direttore di sezione, corte di appello di Genova;

Piu Franco, direttore di sezione, tribunale di sorveglianza di Genova;

Veardo Andrea, segretario, pretura di Sestri Ponente;

Borgatta Ada, segretario, pretura di Sampierdarena;

Codispoti Agostino Franco, educatore per adulti, C.C., La Spezia.

LOMBARDIA

Presidente:

Perazzi Giuseppe, dirigente superiore, corte di appello di Milano.

Componenti:

Abbate Antonio, direttore di sezione, pretura di Milano;

Spagnolo Alessandro, direttore di sezione, pretura di Milano;

Quadra Rosa, direttore del centro servizio sociale, U.S.S.S., Milano;

Cicco Salvatore, segretario, procura della Repubblica presso il tribunale di Milano;

Giordanelli Antonio, ufficiale giudiziario, tribunale di Monza;

Tescione Cesare, coadiutore U.N.E.P., corte di appello di Milano.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Tranquillini Loredano, primo dirigente, procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste.

Componenti:

Ciccarelli Giuseppe, direttore di sezione, tribunale di Trieste;

Occhipinti Pietro, direttore di sezione, procura generale presso la corte di appello di Trieste;

Ianieri Nicola, direttore di sezione, procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste;

Baldassi Alessandro, segretario, corte di appello di Trieste;

Olivo Claudio, segretario, procuratore generale presso la corte di appello di Trieste;

Piccinini Alberto, ex G.M.A., U.S.S., Trieste.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Zanetti Bernardino, dirigente superiore, corte di appello di Trento.

Componenti:

Terenzio Carlo, direttore di sezione, procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Trento;

Scognamiglio Olimpo, direttore di sezione, tribunale di Trento;

Bertoli Piero, ragioniere capo, C.C., Trento;

D'Arenzo Giovanni, segretario, pretura di Trento;

Brunello Giancarlo, segretario, procura della Repubblica presso il tribunale di Trento;

Giovanaz Giuseppe, ufficiale giudiziario, corte di appello di Trento.

VENETO

Presidente:

Scurria Remo, primo dirigente, tribunale di Venezia.

Componenti:

Cupito Roberto, direttore di sezione, pretura di Portogruaro;

Spinelli Franco, direttore, ispettorato per adulti, Padova;

Mazzocca Salvatore, segretario, pretura di Mestre;

Gasperini Piero, segretario, corte di appello di Venezia;

Boccadoro Amleto, ufficiale giudiziario, corte di appello di Venezia;

Ponticello Alberto Rosario, coadiutore, C.C., Venezia.

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Pellegrini Nicola, primo dirigente, pretura di Bologna.

Componenti:

Corrado Aurelio, direttore di sezione, pretura di Castelnovo ne' Monti;

Ziccone Giuseppe, educatore capo, I.O.M., Bologna;

Girometti Saba Germana, segretario principale, pretura di Bologna;

Fino Maria Rosa, segretario, procura della Repubblica presso il tribunale di Modena;

Atti Alfredo, segretario, pretura di Bologna;

Crispino Filomena, vigilatrice, C.C. Bologna.

TOSCANA

Presidente:

Avvisano Mario, primo dirigente, procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze.

Componenti:

Cosentino Massimo, direttore di cancelleria ruolo ad esaurimento, pretura di Firenze;

Benucci Aldo, direttore di sezione, corte di appello di Firenze;

Marcelli Bruno, ragioniere capo, ispettorato per adulti, Firenze;

Dini Giuseppina, segretario, procura generale presso la corte di appello di Firenze;

Ugolini Gianluigi, assistente sociale per adulti, C.S.S.A., Firenze;

Valtancoli Anna, coadiutore U.N.E.P., corte di appello di Firenze.

MARCHE E UMBRIA

Presidente:

Mezzera Pier Luigi, dirigente superiore, procura generale presso la corte di appello di Perugia.

Componenti:

Alfonsi Giuseppe, direttore di sezione, tribunale di Ancona;

Bertino Pier Luigi, direttore di sezione, pretura di Ancona;

Casaretta Pasquale, direttore di sezione, procura generale presso la corte di appello di Ancona;

Virgilio Sabino, direttore, C.C., Ancona;

Sisti Sandro, segretario, pretura di Ancona;

Stasi Rosa, assistente sociale per adulti, C.S.S.A., Ancona.

ABRUZZO

Presidente:

Franzone Santino, primo dirigente, procura della Repubblica presso il tribunale di L'Aquila.

Componenti:

Di Scenna Manfredo, direttore di sezione, procura della Repubblica presso il tribunale di L'Aquila;

Galgani Daniele, direttore di sezione, corte di appello di L'Aquila;

Silvestri Giuseppe, educatore principale min., I.O.M., L'Aquila;

Carbone Francesco, segretario, corte di appello di L'Aquila;

Provini Mataldi Anna, segretario, corte di appello di L'Aquila;

Di Pietro Aldo Bruno, coadiutore dattilografo giudiziario, corte di appello di L'Aquila.

LAZIO

Presidente:

Gilardi Guido, dirigente superiore, procura generale presso la corte di appello di Roma.

Componenti:

Fanti Arrigo, direttore di cancelleria ruolo ad esaurimento, pretura di Roma;

Corsi Pierangelo, direttore di sezione, Corte di cassazione;

Rossini Mario, direttore di sezione, Corte di cassazione;

Pagliari Roberto, segretario, Corte di cassazione;

Vigilante Giovanni, educatore, Ministero;

Sbardella Elena, ragioniere, Ministero.

CAMPANIA E MOLISE

Presidente:

Marino Lucio, dirigente superiore, corte di appello di Napoli.

Componenti:

D'Angelo Giovanni, direttore di cancelleria ruolo ad esaurimento, corte di appello di Napoli;

Zaccariello Nicola, direttore di sezione, procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli;

Fosso Salvatore, ragioniere principale, O.P.G., Napoli;

Ciuoffo Salvatore, segretario, tribunale di Napoli;

Petricciuolo Gennaro, segretario, corte di appello di Napoli;

Vitaliano Alfredo, coadiutore U.N.E.P., corte di appello di Napoli.

PUGLIA E BASILICATA

Presidente:

Fusco Biagio, dirigente superiore, corte di appello di Bari.

Componenti:

Pacucci Leonardo, direttore di cancelleria ruolo ad esaurimento, corte di appello di Bari;

Cimaglia Lorenzo, direttore di sezione, corte di appello di Bari;

Ricco Anna Carla, direttore, C.R., Turi;

Migliardi Francesco, segretario capo, procura generale presso la corte di appello di Bari;

Totaro Mario, segretario, Tribunale di Bari;

Petruzzelli Pietro, segretario, corte di appello di Bari.

CALABRIA

Presidente:

Chianese Vincenzo, primo dirigente, tribunale di Catanzaro.

Componenti:

Sinopoli Antonio, direttore di cancelleria ruolo ad esaurimento, procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;

Veneziani Mario, direttore di sezione, corte di appello di Catanzaro;

Pisani Andrea, direttore di sezione, tribunale di Catanzaro;

Costanzo Adolfo, direttore, C.C., Catanzaro;

Ferriolo Giovambattista, segretario, procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;

Marsico Giovanni, segretario, tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

SICILIA

Presidente:

Lo Monaco Lorenzo, dirigente superiore, procura generale presso la corte di appello di Palermo.

Componenti:

Deceglie Paolo, direttore di cancelleria ruolo ad esaurimento, pretura di Palermo;

Chifari Giosuè, direttore di sezione, procura generale presso la corte di appello di Palermo;

Faramo Orazio, direttore, C.C., Palermo;

Meli Giovanni, segretario, tribunale di sorveglianza di Palermo;

Naselli Pietro Albino, educatore, I.O.M., Palermo;

Bonafede Antonietta, coadiutore dattilografo giudiziario, tribunale di Palermo.

SARDEGNA

Presidente:

Costa Liberato, primo dirigente, tribunale di Cagliari.

Componenti:

Galdiero Franco, direttore di cancelleria ruolo ad esaurimento, tribunale di Cagliari;

Frenda Francesco, direttore di sezione, corte di appello di Cagliari;

Buffa Raffaele, direttore di sezione, tribunale per i minorenni di Cagliari;

Alastra Vincenzo, ragioniere principale, I.O.M., Cagliari;

Cinellu Antonio, segretario, corte di appello di Cagliari;

Fazzalari Vincenzo, coadiutore superiore, procura generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 2 gennaio 1988

Il Ministro: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1988
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 46

88A0007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 novembre 1987, n. 547.

Elevazione, dal 75 al 100 per cento, con effetto 1° gennaio 1988, della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come misura della rivalutazione dell'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che disciplina la rivalutazione dell'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Considerato che a norma dello stesso articolo, ai fini della suddetta rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore al diritto alla maturazione del diritto a pensione;

Esaminata la delibera n. 1734 del 18 febbraio 1986 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, con la quale si chiede di aumentare la predetta percentuale dal 75 al 100 per cento;

Tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa;

Ritenuto opportuno disporre l'aumento predetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1988, la percentuale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aumentata dal 75 al 100 per cento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0756

DECRETO 18 dicembre 1987, n. 548.

Diminuzione, dal 9 al 6 per cento, con effetto 1° gennaio 1988, della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che prevede la possibilità di variare ogni quattro anni, còn effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, la percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti; ed in particolare la possibilità di diminuire la percentuale medesima quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate;

Visto il decreto 27 dicembre 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 13 gennaio 1984, con il quale la percentuale di cui all'art. 9 della legge n. 6/81 è stata diminuita dal 10 al 9 per cento, con effetto dal 1° gennaio 1984;

Esaminata la delibera n. 1921 del 17 marzo 1987 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, ha chiesto una ulteriore diminuzione della percentuale anzidetta;

Visto il bilancio consuntivo della Cassa relativo all'anno 1986 e la verifica tecnica sull'equilibrio della Cassa disposta ai sensi del quarto comma del citato art. 12;

Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 12, sesto comma, della legge n. 6/1981 per la diminuzione della percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi dovuti dagli iscritti alla Cassa;

Ritenuto opportuno disporre la diminuzione dal 9 al 6 per cento della percentuale sopraindicata;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera *a)*, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, già diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, è ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 dicembre 1987

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOTI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0757

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1987, n. 549.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, recante attuazione delle direttive CEE n. 73/362 e n. 78/629, relative alle misure lineari materializzate, in attuazione della direttiva CEE n. 85/146.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, che attua la direttiva CEE 26 luglio 1977, n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, che attua le direttive CEE 19 novembre 1973, n. 73/362, e 19 giugno 1978, n. 78/629, relative alle misure lineari materializzate;

Vista la direttiva CEE 31 gennaio 1985, n. 85/146, che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE n. 73/362;

Considerata la necessità di corrispondentemente modificare ed integrare le prescrizioni tecniche dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982 richiamato sopra;

Visti l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982, e l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 798/1982, concernenti la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con proprio decreto alle predette modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, citato nelle premesse, conformemente all'allegato del presente decreto sono modificati i punti 2.1, 7, 7.1, 7.4 e 8, ed aggiunti i punti 10, 11 e 12.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

2.1. Nell'impiego normale a temperature che si scostano di ± 8 °C dalla temperatura di riferimento, le variazioni di lunghezza non superino gli errori massimi tollerati;

7. ERRORI MASSIMI TOLLERATI.

Le misure lineari definite nel presente decreto sono ripartite, a seconda del loro grado di precisione, in tre classi, designate con i simboli I, II e III.

7.1. L'errore massimo tollerato in più o in meno

a) sulla lunghezza nominale e

b) su ogni altra distanza compresa tra due riferimenti qualsiasi non consecutivi

è espresso in millimetri, in funzione della lunghezza considerata, mediante la formula $a + bL$, in cui:

L è il valore della lunghezza considerata, arrotondato al numero intero di metri per eccesso,

a e b sono coefficienti fissati per ogni classe di precisione nella tabella seguente:

Classe di precisione	a	b
I	0,1	0,1
II	0,3	0,2
III	0,6	0,4

7.4. L'errore massimo tollerato in servizio è pari al doppio dell'errore massimo tollerato in verifica prima CEE.

8. MARCHI DI VERIFICA PRIMA CEE.

8.1. Sulla parte iniziale della misura o su un dispositivo complementare inamovibile deve essere previsto lo spazio per l'apposizione dei marchi di verifica prima CEE.

8.2. Detti marchi devono essere apposti conformemente alle prescizioni del punto 3.1. dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni.

8.3. In deroga al punto 3.1. richiamato al precedente punto 8.2., il marchio di verifica prima apposto in altri Stati membri può essere costituito da un esagono che contiene all'interno la lettera minuscola «e». In tal caso la lettera «e» contiene, nella metà superiore, la lettera maiuscola distintiva dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la verifica prima CEE e, nella metà inferiore, il millesimo dell'anno di verifica. Un esempio di tale marchio figura al punto 12.

10. APPROVAZIONE CEE DEL MODELLO E VERIFICA PRIMA CEE.

L'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE delle misure lineari materializzate sono eseguite secondo la procedura del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni.

10.1. *Esame per approvazione CEE del modello.*

Oltre allo studio dei documenti, l'esame comporta un controllo della conformità del modello presentato con le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 (ad eccezione del punto 6.4), 7, 8 e 9.

10.2. *Controlli in sede di verifica prima CEE.*

10.2.1. I controlli in sede di verifica prima CEE sono eseguiti sia su tutte le misure lineari presentate, sia su lotti di tali misure conformemente al punto 11.

10.2.2. I controlli in sede di verifica prima CEE consistono in un esame a vista della conformità della misura lineare con il modello approvato, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui ai punti 3.6., 4.1., 4.3.

10.2.3. Si deve inoltre verificare che la misura lineare rispetti gli errori massimi tollerati sulla lunghezza nominale, tenendo conto, all'occorrenza, del punto 9.5.

10.2.4. In cinque punti diversi distribuiti a caso sulla misura lineare si controlla inoltre:

la distanza compresa tra due riferimenti non consecutivi,
la lunghezza di una divisione,
la differenza tra due lunghezze di due divisioni consecutive, al fine di verificarne la conformità con i punti 7.1.b), 7.2.1. e 7.2.2., tenendo conto, all'occorrenza, dei punti 7.3. e 9.3.

Se i risultati dell'esame lo giustificano, il servizio competente può ridurre o aumentare il numero dei controlli.

10.2.5. La serie dei suddetti controlli è eseguita nelle condizioni di riferimento di cui al punto 7.5.

11. CONTROLLO STATISTICO APPLICATO IN SEDE DI VERIFICA CEE.

Nel caso di misure lineari fabbricate in serie e quanto il responsabile della loro presentazione alla verifica prima CEE dichiari che sono state controllate in modo valido, i lotti così presentati sono sottoposti, a sua richiesta, ad un controllo statistico per attributi nelle condizioni specificate in seguito.

11.1. *Definizioni.*

11.1.1. Lotto.

I lotti sono costituiti da misure lineari che presentano le seguenti caratteristiche:

sono di uno stesso modello,
appartengono ad una stessa classe di precisione,
sono state fabbricate con uno stesso procedimento.

La grandezza del lotto è il numero di misure lineari contenute nel lotto. Per i lotti sottoposti alla verifica CEE la grandezza è limitata ad un massimo di 10.000 unità.

11.1.2. Campione.

Un campione è costituito da misure lineari prelevate a caso in un lotto. Il numero di misure lineari per campione è detto numerosità del campione.

11.1.3. Controllo statistico per attribuiti.

Il controllo statistico per attributi è un controllo nel quale le misure lineari componenti il campione sono classificate come difettose o non difettose conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.

11.1.4. Criterio di accettazione.

In un controllo statistico per attributi, il criterio di accettazione è il valore massimo del numero di misure difettose riscontrate nel campione controllato che comporta l'accettazione del lotto.

11.1.5. Criterio di rifiuto.

In un controllo statistico per attributi, il criterio di rifiuto è il valore minimo del numero di misure difettose riscontrate nel campione controllato che comporta il rifiuto del lotto.

11.1.6. Piano di campionamento.

Il numero di misure controllate deve essere pari alla numerosità del campione data dal piano. Se il numero di misure difettose riscontrate nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto deve essere accettato. Se il numero di misure difettose è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto deve essere rifiutato.

11.2. *Procedure di controllo.*

Il metodo di controllo da applicare prevede uno schema di presentazioni multiple, conformemente ai piani di campionamento di cui al punto 11.2.1. successivo.

Il controllo applicato è un controllo per conteggio del numero di misure difettose nel campione prelevato.

11.2.1. Piani di campionamento:

Ordine di presentazione	Numerosità del campione	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
1	70	0	1
2	85	0	1
3	105	0	1
4	120	0	1

Dopo accettazione di un lotto, il lotto presentato successivamente deve essere controllato iniziando dalla presentazione di 1° ordine.

Dopo il rifiuto di un lotto, l'ufficio provinciale metrico competente prende i provvedimenti necessari per impedire che il lotto rifiutato sia messo in commercio nello stato in cui si trova ed il responsabile della presentazione delle misure alla verifica prima CEE può sottoporre lo stesso lotto oppure presentare un altro lotto. Quest'ultimo lotto viene in tal caso sottoposto ad un controllo dell'ordine di presentazione immediatamente superiore. Tuttavia, se dopo un controllo dell'ordine di presentazione 4, il lotto non è accettato, il servizio competente deve eseguire un controllo al 100% di tale lotto.

11.3. *Conseguenze dei rifiuti frequenti dei lotti.*

Nel caso in cui si constatino frequenti rifiuti di lotti, l'ufficio provinciale metrico informa la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali che può decidere la sospensione del controllo statistico. Se, dopo aver avvertito il beneficiario dell'approvazione CEE di modello, il livello di qualità non presenta alcun miglioramento, si può avviare la procedura di revoca dell'approvazione CEE di modello, conformemente alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modifiche.

12. ESEMPIO DI MARCHIO DI VERIFICA PRIMA CEE DI CUI AL PUNTO 8.3.:

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 864/1982 è il seguente:

«Alle misure lineari di cui all'articolo precedente, ove sottoposte al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316 [vale a dire il D.P.R. n. 798/1982]».

— Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 798/1982 è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico».

87G0758

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 1987.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. Opere di completamento dell'acquedotto Madonie est tra il partitore Landro e il serbatoio di San Giuliano a servizio della città di Caltanissetta. (Ordinanza n. 1309/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Considerato che la regione siciliana, nel corso di diverse riunioni tenute presso il dipartimento della protezione civile alla presenza del presidente della regione siciliana e di assessori regionali, ha ripetutamente richiesto di fronteggiare con efficaci provvedimenti la carente situazione idrica della città di Caltanissetta;

Vista l'ordinanza n. 871/FPC/ZA del 24 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzeta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987, con la quale venivano autorizzati lavori di captazione e adduzione di acque in località Fosso Canne per incrementare la disponibilità idrica della città di Caltanissetta e considerata altresì che con la stessa ordinanza venivano disposte procedure di accelerazione di lavori per il rifacimento dell'acquedotto Madonie est a servizio della stessa città che presentava un grave stato di fatiscenza;

Vista la nota n. 0969/GAB. del 18 dicembre 1987, con la quale l'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana chiede il finanziamento dello stralcio di completamento dell'acquedotto Madonie est;

Vista la nota n. 0942/GAB. del 14 dicembre 1987 con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana trasmette le schede progettuali dell'acquedotto Madonie est;

Considerato che il progetto generale di rifacimento dell'acquedotto assomma all'importo complessivo di L. 40.500.000.000 e che è stato ritenuto meritevole di approvazione dal comitato tecnico amministrativo regionale con parere n. 14994/A del 20 novembre 1987;

Considerato che i primi due stralci di progetto per l'importo complessivo di L. 18.500.000.000 comprendenti opere tra il partitore Landro, Santa Caterina Villarmosa e il serbatoio San Giuliano, sono già stati finanziati con decreto assessoriale n. 2332/13 del 16 marzo 1986 e con decreto assessoriale n. 1115/6 del 26 luglio 1986 e che sugli stessi il comitato tecnico amministrativo si è

espresso favorevolmente per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva senza aumento di spesa con parere n. 14994/A del 20 novembre 1987 e considerato altresì che sono in corso di esecuzione;

Considerato che lo stralcio di completamento dell'acquedotto Madonie est comprendente le seguenti opere:

rifacimento dell'acquedotto tra la progressiva 17100' e la progressiva 21934 a misurare dal partitore Landro, consolidamento della galleria Landro e rifacimento della condotta interna tra le progressive 593,81 e 1195,64 a misurare dal partitore Landro, costruzione della galleria Recattivo e relativa condotta tra la progressiva 2917,59 e la progressiva 3277,49 a misurare dal partitore Landro, opere di difesa, completamento e presidio dell'intero acquedotto tra Landro e San Giuliano e protezione catodica per l'intero tratto, per l'importo complessivo di L. 22.000.000.000 è stato ritenuto meritevole di approvazione da parte del comitato tecnico amministrativo regionale con parere n. 14994/B del 20 novembre 1987;

Ritenuto che la realizzazione di tutte le opere sopra cennate contribuisce alla risoluzione della grave emergenza idrica della città di Caltanissetta permettendo l'arrivo dalle opere di presa dell'acquedotto Madonie est e dalle opere di presa di Fosso Canne di cui all'ordinanza n. 871/FPC/ZA, di tutte le acque captate, evitando ogni dispersione e perdita lungo il percorso per il fatiscente stato delle strutture di trasporto acquedottistiche;

Accertato che nell'ambito del primo programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno approvato dal comitato interministeriale programmazione economica nella seduta del 29 dicembre 1986 ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, è incluso il finanziamento complessivo di 6.000 miliardi di lire da destinare a programmi regionali di sviluppo e che nella stessa seduta il comitato interministeriale programmazione economica ha altresì indicato, quale settore prioritario per l'utilizzazione di tali fondi, gli interventi nel settore degli schemi idro-potabili e che in tale ambito la quota parte di spettanza regionale è pari al 17,80% dell'intera disponibilità e cioè 1.068 miliardi;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica nella regione siciliana;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Considerata la necessità di disporre per un immediato finanziamento delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I lavori di cui in premessa, approvati dal comitato tecnico amministrativo regionale con parere n. 14994/B del 20 novembre 1987 comprendono le seguenti opere:

rifacimento dell'acquedotto tra la progressiva 17100 e la progressiva 21934 a misurare dal partitore Landro, consolidamento della galleria Landro e rifacimento della condotta interna tra le progressive 593,81 e 1195,64 a misurare dal partitore Landro, costruzione della galleria Recattivo e relativa condotta tra la progessiva 2917,59 e la progressiva 3277,49 a misurare dal partitore Landro, opere di difesa, completamento e presidio dell'intero acquedotto tra Landro e S. Giuliano e protezione catodica per l'intero tratto, per l'importo complessivo di L. 22.000.000.000.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere è affidata al genio civile di Caltanissetta.

Art. 3.

La gestione delle opere è affidata all'ente acquedotti siciliano di Palermo.

Art. 4.

La proprietà delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza è attribuita all'ente pubblico territoriale competente.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

In caso di mancata risposta l'autorizzazione si intende tacitamente assentita.

Art. 7.

Per l'affidamento dei lavori l'ente di cui all'art. 2 della presente ordinanza è autorizzato a derogare dalle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

L'affidamento delle opere avverrà mediante trattativa privata che sarà preceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria dei lavori.

Art. 8.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature e i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 9.

Il finanziamento per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà anticipato sui fondi a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che provvederà al riguardo con autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11700

ORDINANZA 23 dicembre 1987.

Misure dirette alla ricostruzione dell'industria Laterizi Santa Lucia di Medesano, distrutta dall'alluvione del 25 agosto 1987 in provincia di Parma. (Ordinanza n. 1315/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 novembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le note n. 22792 in data 15 dicembre 1987 e n. 23186/20.1 in data 17 dicembre 1987, con le quali la regione Emilia-Romagna rappresenta i danni subiti dagli eventi alluvionali in argomento e sottolinea la necessità urgente di provvedere alla ricostruzione dell'industria Laterizi di Santa Lucia di Medesano, in provincia di Parma, che ha dovuto cessare ogni attività produttiva con conseguente perdita di lavoro da parte di tutte le sue maestranze;

Viste le risultanze dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del dipartimento della protezione civile i giorni 2 settembre e 15 dicembre 1987, per constatare l'entità del danno alla predetta industria e concordare con la regione le misure da prendere ai sensi di legge;

Vista la documentazione progettuale relativa all'intervento di ricostruzione in nuovo sito dell'industria Laterizi Santa Lucia, nel quale sono evidenziati il mantenimento sia dei livelli occupazionali sia della capacità produttiva dell'industria quali erano prima dell'evento calamitoso del 24 agosto ultimo scorso;

Ravvisata la necessità di dare immediatamente luogo all'intervento data la sua importanza socio-economica e per l'urgenza conseguente alla disoccupazione delle maestranze ivi impiegate;

Considerata la correttezza della formulazione della richiesta relativamente a quanto disposto dall'art. 5 della legge citata al comma 3;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso alla regione Emilia-Romagna un contributo di L. 10.837.500.000 per la ricostruzione in nuovo sito dell'industria Laterizi Santa Lucia di Medesano, come prospettate nella documentazione progettuale inviata con nota 17 dicembre 1987 n. 23186/20.1 della regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

La realizzazione dell'intervento di cui all'articolo precedente sarà data in concessione al comune di Medesano dalla regione Emilia-Romagna, che nominerà il direttore dei lavori.

Il dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente ordinanza si provvederà con i fondi messi a disposizione dall'art. 5, comma 5, della legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11701

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1987.

Ammissione di progetti di imprese alle agevolazioni del fondo speciale per la ricerca applicata ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visti l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio e 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Ritenuto di approvare nella loro interezza i progetti Comital/Alutekna/Aluminia n. 49154, Enichem Anic n. 48424, Esacontrol n. 49351, Farmitalia Carlo Erba n. 49478, Fiat Aviazione n. 47556, Istituto Guido Donegani n. 48283, Rinaldo Piaggio n. 41495, Seiaf n. 48158, Simes/Tecnofarmaci n. 49240, Tecno Idro Meteo n. 47214, Telettra numeri 48720 e 49179, con riserva di ulteriori interventi in relazione ai successivi stanziamenti di bilancio per il triennio 1987-1989, previsti dalla legge finanziaria 1987;

Considerato che l'intervento sul progetto Rinaldo Piaggio n. 41495 è subordinato all'approvazione della commissione della CEE;

Considerato che con telex n. 7944 del 26 novembre 1987 della rappresentanza italiana presso la CEE viene comunicato che la commissione CEE ha deciso di non opporsi all'intervento a favore dei progetti di ricerca applicata presentati da Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a. numeri 48095 e 48205;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio e 8 maggio 1987 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1987 in relazione alle esigenze di intervento;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ANDREOTTI FOTOINCISIONI S.P.A. - Segrate (Milano) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove tecnologie per l'incisione di cilindri da stampa rotocalco» (prat. 49244).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

760 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

760 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Gianfranco e Mario Confalonieri;

impegno ad elevare il capitale sociale da 735 milioni di lire a 1.735 milioni di lire, mediante versamento in contanti, entro il 31 dicembre 1988.

2) C.AR.EL. - COSTRUZIONE ARMADI ELETTRICI S.r.l. - Brugine (Padova) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Supervisione e controllo di impianti tecnologici» (prat. 49242).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
457 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
457 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1987.

3) CERAMICA PANARIA S.P.A. - Finale Emilia (Modena) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Succedanei ceramici di pietre naturali» (prat. 49233).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
829 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
829 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1987.

4) CYANAMID ITALIA S.P.A. - Catania (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Terapia di neuropatologie dell'età avanzata» (prat. 49477).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

6.663 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 390 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 6.273 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

6.663 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 390 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 6.273 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 aprile 1987.

5) COLMEGNA SIZIANO S.R.L. - Milano / INOX DUE S.r.l. - Milano (classificate piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovo processo di nitrocarburazione degli acciai con atmosfera ammoniaca-metanolo» (prat. 46937).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 600 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

Condizioni particolari: fidejussione del sig. Mario Caprioglio.

6) COMITAL - COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO S.P.A. - Volpiano (Torino)
ALUTEKNA S.P.A. - Marcon (Venezia)
ALUMINIA S.P.A. - Portoscuso (Cagliari) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Honeycomb di alluminio» (prat. 49154).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.660 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 14.231 milioni di lire;
1.660 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 14.231 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 17 dicembre 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della finanziaria MCS S.p.a. - Roma.

7) FRATELLI CONFALONIERI DI MARIO S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi inchiostri e tecnologie di stampa transfer e di impregnazione» (prat. 49246).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

Importo massimo: 2.732 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1987.

Condizioni particolari:
fidejussione solidale dei signori Gianfranco e Mario Confalonieri;
aumento di capitale in contanti di 1.000 milioni di lire da 900 milioni di lire a 1.900 milioni di lire.

8) CONTROLCAVI S.P.A. - Napoli (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Cavi con elevatissime prestazioni di sicurezza» (prat. 49349).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
644 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
644 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

Condizioni particolari:
fidejussione del dott. Luciano Bardari;
versamento in contanti di 500 milioni di lire a completamento del deliberato aumento di capitale fino a 1.500 milioni di lire.

9) ELICOTTERI MERIDIONALI S.P.A. - Frosinone (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Rotori in composito per elicotteri» (prat. 48541).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
6.169 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 2.290 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 3.879 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;
6.169 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 2.290 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 3.879 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 luglio 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate (Varese).

10) ELMED GINEVRI S.R.L. - Roma (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Respiratori automatici per neonatologia» (prat. 48725).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

306 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

306 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i due anni e sei mesi.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 settembre 1986.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Giorgio Ginevri e Renata Armellini;

impegno ad elevare il capitale sociale da 90 milioni di lire a 300 milioni di lire, mediante versamento in contanti, entro il 31 dicembre 1988.

11) ENICHEM ANIC S.P.A. - Palermo (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Resine idrocarburiche» (prat. 48424).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 5.150 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 1.590 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 70% di 1/2 dei costi ammessi pari a 4.544 milioni di lire, da imputare alla quota Nord e 3.560 milioni di lire, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1986.

12) ENICHEM FIBRE S.P.A. - Palermo (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «PET e copoliesteri per usi tecnici» (prat. 49313).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 5.915 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

13) ENICHEM FIBRE S.P.A. - Palermo (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Packaging alimentare» (prat. 49314).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

4.666 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

4.666 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

14) ENICHEM FIBRE S.P.A. - Palermo (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Fibre di carbonio e fibre acriliche speciali» (prat. 49315).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

4.409 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

4.409 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

15) FARMA-BIAGINI S.P.A. - Castelvecchio Pascoli (Lucca) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Markers antitumorali» (prat. 49152).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.761 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 1.629 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 132 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

1.761 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 1.629 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 132 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari: aumento del capitale sociale in contanti, prima della stipulazione del contratto, per 2.000 milioni di lire (da 350 milioni di lire a 2.350 milioni di lire).

16) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Pro-urochinasi» (prat. 49478).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.892 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 2.044 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/2 dei costi ammessi, pari a 11.680 milioni di lire, da imputare alla quota Nord e 848 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

2.892 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 2.044 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/2 dei costi ammessi, pari a 11.680 milioni di lire, da imputare alla quota Nord e 848 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1987.

17) FIAT AVIAZIONE S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Studio teorico-sperimentale della plume di endoreattori per propulsione spaziale» (prat. 47556).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.935 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 16.592 milioni di lire;

1.935 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 16.592 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

18) FORESTAL S.R.L. - Roma (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Componentistica avanzata per microonde» (prat. 49270).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

810 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

810 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Angelo Cori, Antonio Sconocchia e Alessandra Fontana in Sconocchia;

aumento del capitale sociale in contanti di 300 milioni di lire (da 20 milioni di lire a 320 milioni di lire).

19) GEOSUD S.R.L. - Roma (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Consolidamento elettrochimico di terreni argillosi» (prat. 48552).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.088 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

1.088 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1986.

Condizioni particolari: fidejussione dell'ing. Carlo Ogliotti.

20) ISTITUTO GUIDO DONEGANI S.P.A. - Novara (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Polimeri a cristalli liquidi termotropici» (prat. 48283).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.797 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a 15.411 milioni di lire;

1.797 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 15.411 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Montedison S.p.a. - Milano.

21) L.A.G. - LAMINATI ALLUMINIO GALLARATE S.P.A. - Cardano al Campo (Varese) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Dispositivo elettromagnetico per ottenere placche di alluminio di struttura omogenea» (prat. 48902).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

894 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

894 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° novembre 1986.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Ettore Salina e Giorgio Crespi;

spostamento della scadenza dei due prestiti obbligazionari rispettivamente di 2.000 milioni di lire (5%, scadenza 1989) e di 1.000 milioni di lire (5%, scadenza 1997) a data successiva a quella di rimborso del finanziamento del Fondo R.A., senza facoltà di estinzione anticipata.

22) MAGNANI & C. - APPLICAZIONI TECNOPLASTICHE S.P.A. - Madone (Bergamo) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuova macchina per stampa rotocalco e nuove resine da impregnazione» (prat. 49247).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.326 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Gianfranco e Mario Confalonieri;
aumento di capitale in contanti di 1.000 milioni di lire (da 1.000 milioni di lire a 2.000 milioni di lire) prima della stipulazione del contratto.

23) MANULI CAVI S.P.A. - Battipaglia (Salerno) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Linea di cordatura statica ed a rotore leggero per la produzione di conduttori e cavi elettrici» (prat. 49181).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.115 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 336 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 1.779 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

2.115 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 336 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 1.779 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

24) ME.S.A. - MONTEDISON SISTEMI D'AUTOMAZIONE S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi avanzati di controllo automatico digitale diretto» (prat. 48428).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.194 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
2.194 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Montedison S.p.a. - Milano.

25) MONTEFLUOS - MONTEDISON PRODOTTI FLUORURATI E OSSIGENATI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Copolimeri fluorurati a blocchi» (prat. 48900).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.744 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.744 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° novembre 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Montedison S.p.a. - Milano.

26) OFFICINE MECCANICHE FLAMAR S.P.A. - Empoli (Firenze) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Macchina a rasare a ciclo continuo» (prat. 48999).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 929 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori Paolo, Mario e Flavio Puccini.

27) INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE RINALDO PIAGGIO S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Velivolo executive turboelica P 180» (prat. 41495 - integrazione).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

5.078 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 43.527 milioni di lire;

5.078 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 43.527 milioni di lire.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare gli otto anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1981.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione della CEE.

28) RIVAN - RIVETTI E VITI ANCARANO S.P.A - Ancarano (Teramo) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di un rivetto stagno e dell'automazione del processo produttivo» (prat. 49287).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

806 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

806 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 5 febbraio 1987.

Condizioni particolari: aumento di capitale, da effettuarsi mediante versamento in contanti, di 1.000 milioni di lire.

29) ING. GIOVANNI RODIO & C. - IMPRESA COSTRUZIONI SPECIALI S.P.A. - Casalmaiocco (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Miglioramento delle tecniche di perforazione ed iniezione» (prat. 48868).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

786 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 506 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 280 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

786 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 506 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 280 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

30) SCALIFICIO RIMINESE S.R.L. - Rimini (Forlì) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Piattaforme aeree con ridotta incidenza di manutenzione» (prat. 47173).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 952 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

Condizioni particolari:

fidejussione del signor Vincenzo Gentili;

aumento di capitale in contanti, prima della stipulazione del contratto, di 300 milioni di lire (da 99 milioni di lire a 399 milioni di lire).

31) SEIAF - SISTEMI ELETTRONICI ED INFORMATICI PER L'AUTOMAZIONE DELLA FABBRICA S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di gestione e controllo operativo della produzione» (prat. 48158).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.149 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 18.428 milioni di lire;

2.149 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 18.428 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1986.

Condizioni particolari: fidejussione pro-quota nella misura del 51% a carico della Stet - Società finanziaria telefonica p.a. - Torino, e del 49% a carico della IBM Italia S.p.a. - Milano.

32) SGE BOSARI S.R.L. - Cusago (Milano) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «CAD per dissipatori termici di componenti elettronici» (prat. 48160).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 420 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° novembre 1986.

Condizioni particolari: fidejussione del sig. Francesco Sini.

33) SIMES - SOCIETÀ ITALIANA MEDICINALI SINTETICI S.P.A. - Vicenza;

TECNOFARMACI - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA FARMACEUTICA - Pomezia (Roma) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Farmaci interferenti con i trasporti ionici rilevanti nelle patologie cardiovascolari - IONO» (prat. 49240).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.586 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 1.588 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/2 dei costi ammessi, pari a 9.075 milioni di lire, da imputare alla quota Nord e 998 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

2.586 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 1.588 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/2 dei costi ammessi, pari a 9.075 milioni di lire, da imputare alla quota Nord e 998 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1987.

Condizioni particolari: adempimento da parte della Simes di quanto segue:

a) assunzione nei confronti di Tecnofarmaci dei seguenti impegni:

1) ad anticipare i costi relativi alla ricerca, tenendo a proprio carico la parte dei costi non fronteggiata dal finanziamento ed anche gli oneri finanziari relativi al preammortamento;

2) ad assumersi l'onere dell'eventuale restituzione anticipata durante il periodo di erogazione, impegno che dovrà essere assistito da garanzia fidejussoria sull'intero finanziamento rilasciata dalla Zambon Group S.p.a. - Vicenza;

b) assunzione dei confronti dell'Imi dell'impegno a consentire, al termine della ricerca, la liberazione di Tecnofarmaci dall'obbligo del rimborso del finanziamento che rimane, pertanto, a carico della Simes, ferma restando la fidejussione della Zambon Group.

34) STEMMA - SOCIETÀ MINUTERIE METALLICHE ANCARANO S.P.A. - Ancarano (Teramo) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuova stampatrice e nuova rivettatrice oleodinamica in materiale plastico ad alta ergonomia» (prat. 49286).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.642 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 5 febbraio 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della «Rivan - Rivetti e viti Ancarano S.p.a.» - Ancarano (Teramo).

35) TECNO IDRO METEO S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sicig - Sistema integrato per il controllo idro geologico - Fase A» (Prat. 47214).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.095 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 17.963 milioni di lire, da imputare alla quota Nord;

2.095 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 17.963 milioni di lire, da imputare alla quota Nord (la quota Sud dei costi ammessi, pari a 3.277 milioni di lire, è stata già finanziata).

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

Condizioni particolari: adempimento da parte delle aziende Selenia, Selenia spazio, Datamat, Aeritalia, S.M.A. - Segnalamento marittimo ed aereo, Ismes e Termomeccanica, in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna ai costi della ricerca, di quanto segue:

prestazione di fidejussione nei confronti dell'Imi;

assunzione nei confronti della Tecno idro meteo dell'impegno a versare, tenendole a proprio carico, le

somme occorrenti per coprire la parte dei costi non fronteggiata dal finanziamento, nonché quelle per rimborsare il finanziamento all'Imi e per pagarne i relativi interessi dalla data di erogazione.

36) TECNOPOL S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Poliuretani rigidi antifiamma» (prat. 49180).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

313 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

313 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1987.

Condizioni particolari: fidejussione pro-quota di tutti i soci in ragione del capitale sottoscritto.

37) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «TAU-SDN: un PBX, in tecnica numerica integrata, per servizi avanzati di telematica» (prat. 48720).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.120 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 18.173 milioni di lire;

2.120 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 18.173 milioni di lire.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1986.

38) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Ponti radio a basso costo con capacità fino a 45 Mb/s e frequenze fino a 23 GHz per i mercati USA e CEPT» (prat. 49179).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.025 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 17.364 milioni di lire;

2.025 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 17.364 milioni di lire.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

39) TERZAGO S.P.A. - Gravellona Toce (Novara) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove macchine per il taglio e la lucidatura di marmi e graniti» (prat. 49243).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

900 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

900 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i due anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 30 gennaio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione della signora Remigia Basso Bert in Terzago;

aumento di capitale in contanti prima della stipulazione del contratto per 2.000 milioni di lire (da 1.125 milioni di lire a 3.125 milioni di lire).

Art. 2.

La delibera in data 13 novembre 1987 in ordine al progetto di ricerca presentato da Esacontrol S.p.a. - Genova, è modificata come segue:

1) ESACONTROL S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Strumenti e sistemi innovativi nel settore ferroviario» (prat. 49351).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.050 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 9.012 milioni di lire;

1.050 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 9.012 milioni di lire.

Durata sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della Stet - Società finanziaria telefonica per azioni - Torino.

Art. 3.

Gli interventi sui progetti presentati da Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a. numeri 48095 e 48205 riguardanti «Velivolo medio avanzato»; e «Strutture aeronautiche primarie in materiale composito», deliberati in data 23 dicembre 1986 e 13 marzo 1987, sono resi operativi.

Art. 4.

Viene dichiarata decaduta per inadempienza dell'azienda la seguente operazione:

OPTICA INDUSTRIE S.R.L. - Milano.

Progetto: «Spettrometri ad emissione ottica per l'analisi della composizione chimica di materiali ferrosi e non ferrosi e di sostanze organiche» (prat. 44716).

Delibera M.R.S.T.: 29 ottobre 1985.

Art. 5.

Alle operazioni di cui appresso vengono apportate le modifiche indicate:

MAGNAGHI OLEODINAMICA S.P.A. - Milano.

«Accumulatori idraulici in materiale composito per uso aeronautico» (prat. 44836).

Delibera M.R.S.T.: 27 marzo 1985:

durata ricerca: cinque anni (15 febbraio 1984 - 14 febbraio 1989);

ammortamento: in dieci rate semestrali (1° gennaio 1990 - 1° luglio 1994).

FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. - Trieste.

«Sistemi interattivi per la progettazione di dettaglio della struttura dello scafo e degli impianti di bordo» (prat. 40435).

Delibera M.R.S.T.: 6 dicembre 1984:

durata ricerca: sette anni (1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1989);

ammortamento: in quattordici rate semestrali (1° luglio 1990 - 1° gennaio 1997).

Art. 6.

Il progetto di ricerca appresso specificato non viene ammesso all'intervento del fondo per la ricerca applicata, non rivestendo caratteristiche di ricerca applicata:

ALSO - LABORATORI DEL DOTT. SORBINI & C. S.A.S. - Zelbio (Como).

«Sperimentazione degli effetti anabolizzanti di miscele bilanciate di aminoacidi a catena ramificata (AAR) nell'alimentazione di soggetti sportivi o sedentari» (prat. 47811).

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1987

Il Ministro: RUBERTI

87A11702

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1987.

Disciplinare per l'attuazione delle operazioni esecutive d'intervento nel settore dei semi oleosi.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 21 dicembre 1987;

Delibera:

L'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione delle operazioni esecutive d'intervento nel settore dei semi oleosi ai sensi del regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio delle Comunità europee e n. 282/67 della commissione CEE.

Roma, addì 21 dicembre 1987

Il consiglio di amministrazione

Disciplinare per l'attuazione delle operazioni esecutive d'intervento nel settore dei semi oleosi ai sensi del regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio delle Comunità europee e n. 282/67 della commissione CEE.

Art. 1.

Per ciascuna campagna di commercializzazione, la AIMA effettua a mezzo di assuntori le operazioni d'intervento riguardanti i semi oleosi di colza, ravizzone e girasole.

Art. 2.

Ogni offerta all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio e riguardare un lotto di almeno 100 tonnellate di semi oleosi.

Sono oggetto d'intervento i semi di colza e ravizzone con un massimo del 2% di impurità e del 9% di umidità e i semi di girasole con un massimo del 2% di impurità e del 10% di umidità ed il cui olio abbia un tenore massimo di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico di 5 grammi per 100 grammi.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque non oltre tre giorni lavorativi, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'AIMA che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La presa in consegna della merce da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo e deve avvenire comunque entro cinque giorni dal ricevimento da parte del venditore della comunicazione di accettazione dell'offerta. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata alla rinfusa franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata delle merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di che esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni per laboratorio in campioni per analisi nonché la determinazione del tenore di olio, acido erucico, di impurità, di umidità e di glucosonati sono effettuati in base ai metodi comuni, definiti da I a VIII del regolamento CEE n. 1470/68 o a richiesta degli interessati in base ad altri metodi, riconosciuti dall'AIMA preventivamente e che diano risultati compatibili con quelli del metodo comune.

Art. 3.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore nel periodo che decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presa in consegna che scade il centoventesimo giorno da tale data, provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 4.

Ove il risultato delle analisi fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 4.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'AIMA e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'AIMA.

Art. 5.

L'AIMA, secondo quanto previsto dal primo al terzo comma del'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'AIMA, il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto.

In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre il rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

Art. 6.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei semi oleosi acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde comunque verso l'AIMA di tutte le quantità di semi oleosi acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'AIMA con la sola ed esclusiva eccezione del caso in cui lo scondizionamento o la perdita di quantità siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fattori eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore comunica all'AIMA trimestralmente in maniera dettagliata le operazioni effettuate per la conservazione del prodotto. L'AIMA si riserva, in ogni momento, di fornire eventuali ulteriori istruzioni alle quali l'assuntore deve attenersi per la migliore conservazione del prodotto.

Le quantità di semi oleosi acquistate debbono essere custodite dall'assuntore nel magazzino di ricevimento impegnato con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto e la esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aereazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: semi di colza; ravvizzone e girasole.

Qualora nel magazzino messo a disposizione dall'AIMA vengano immessi contemporaneamente o successivamente alla introduzione dei semi oleosi offerti all'intervento, altre quantità di prodotto di proprietà dell'assuntore, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'AIMA.

Per la conservazione dei semi oleosi in silos nel caso di celle ventilate dovranno essere adottate le tecniche previste per i magazzini polivalenti. Nel caso di silos dotati di celle non ventilate dovrà essere mantenuta una cella vuota per ogni circuito in modo da garantire la conservazione mediante travasi.

Per i magazzini polivalenti privi di apparecchi di ventilazione i cumuli di semi non dovranno superare un metro di altezza. Nel caso invece di magazzini attrezzati di apparecchi di ventilazione con portata di almeno 5 metri cubi/ora di aria per metro cubo di grano, lo spessore dei cumuli potrà variare da due a quattro metri in relazione all'umidità del prodotto. Altezze maggiori dovranno essere concordate con l'AIMA.

In caso di inosservanza di condizioni tecniche di stoccaggio che non garantiscano la razionale conservazione del prodotto, l'AIMA potrà procedere anche alla revoca dell'incarico affidato.

L'AIMA non assume alcun impegno per quello che concerne le quantità che verranno immagazzinate in ciascun magazzino messo a disposizione dell'assuntore e per quanto attiene la durata stessa dello stoccaggio.

Presso ogni magazzino devono essere istituiti dall'assuntore, distintamente per le suddette quantità di semi, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazioni di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche.

Art. 7.

La vendita del prodotto acquistato dall'assuntore è disposta dall'AIMA quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'AIMA.

Art. 8.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'AIMA.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'AIMA, che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'AIMA all'acquirente della accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 9.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 10.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti d'acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'AIMA.

Art. 11.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'AIMA.

Ove la regolamentazione comunitaria preveda oneri aggiuntivi a carico dell'assuntore in fase di uscita del prodotto, verranno concordati, di comune accordo con l'assuntore, i necessari rimborsi.

Art. 12.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il prodotto acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 13.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che saranno determinati nella apposita convenzione.

Art. 14.

È in facoltà dell'AIMA di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 15.

L'AIMA si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità alle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 16.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'AIMA potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo.

87A11654

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458

Il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458, recante: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987.

88A0006

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sospensione di trasferimento di notaio

Si comunica che il T.A.R. del Lazio con ordinanza n. 1376/87, emessa in camera di consiglio il 25 novembre 1987, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale 14 ottobre 1987, con il quale è stato disposto l'annullamento del precedente decreto ministeriale 28 luglio 1987 e la contestuale assegnazione della sede di Mussomeli al notaio Anna Maria Lupo.

88A0018

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla Biblioteca nazionale Marciana di Venezia ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il Ministero per i beni culturali e ambientali viene autorizzato ad accettare un'eredità, a favore della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, consistente in:

1) un libretto di risparmio nominativo, aperto presso la Banca agricola mantovana, filiale di Castel d'Ario (Mantova), portante L. 175.000.000;

2) un conto infruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, agenzia di Mestre (Venezia), portante L. 23.772.500;

3) titoli obbligazionari, depositati presso la Banca nazionale del lavoro, agenzia di Mestre (Venezia), per un ammontare di L. 234.100.000;

4) un immobile sito in Castel d'Ario (Mantova), viale delle Rimembranze n. 3, costituito da terreno edificato con villa di 5 ampi vani al pianterreno, di altri 5 ampi vani al primo piano, di ulteriori tre vani ed un solaio;

5) mobili e universalità di mobili rinvenuti all'interno della proprietà descritta sub 4), tra cui una biblioteca di circa 2000 volumi,

disposta dal defunto prof. Francesco Pinelli, a mezzo di testamento olografo, datato 20 ottobre 1980, pubblicato a rogito dott. Mario Nicolini, notaio in Mantova con atto 11 marzo 1985 n. 24136 di rep. e n. 9945 di racc. e registrato a Mantova in data 15 marzo 1985 al n. 1228.

87A11644

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 novembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Profilerie trentine sud di Basciano (Teramo) è prolungata fino al 15 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arteco architettura di Napoli è prolungata fino al 29 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Marmi Lame ex Sisma, con sede legale e stabilimento in Bussoleno (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 3 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Marmi Lame ex Sisma, con sede legale e stabilimento in Bussoleno (Torino), è prolungata fino al 3 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Marmi Lame ex Sisma, con sede legale e stabilimento in Bussoleno (Torino), è prolungata fino al 30 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dipiudi Europa*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 4 maggio 1985:

periodo: dal 1° agosto 1987 al 27 gennaio 1988;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Scuotto - Industria manufatti*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 23 maggio 1984:

periodo: dal 14 novembre 1986 al 12 maggio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Elettronica Zola*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 dicembre 1984:

periodo: dal 13 giugno 1987 al 9 dicembre 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Teleprint sud*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 14 giugno 1985:

periodo: dal 16 giugno 1987 al 12 dicembre 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 16 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cotonificio G. Oliva*, con sede in Genova e stabilimento di Lucca - località Piaggione, a decorrere dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 27 marzo 1986 al 22 settembre 1986;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fimup*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 febbraio 1985:

periodo: dal 28 agosto 1987 al 23 febbraio 1988;
CIPI 29 maggio 1980: dal 10 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.L.S. - Costruzione legno sud*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 9 ottobre 1985:

periodo: dal 10 ottobre 1987 al 6 aprile 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 6 febbraio 1985:

periodo: dall'8 maggio 1987 al 3 novembre 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.B.S. Nautica*, con sede in Roma e stabilimento di Fiumicino (Roma), a decorrere dal 28 maggio 1985:

periodo: dal 27 agosto 1987 al 22 febbraio 1988;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Laboratori biochimici Fargal Pharmasit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 30 agosto 1987 al 25 febbraio 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:

periodo: dal 22 dicembre 1985 al 26 marzo 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1987, punto 15.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:

periodo: dal 27 marzo 1986 al 24 giugno 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1987, punto 16.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:

periodo: dal 25 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1987, punto 17.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 19 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Diam*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 luglio 1985:

periodo: dal 27 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 2 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grandi Lavori Sicilia*, con sede in Favara (Agrigento) e stabilimento di Favara (Agrigento), a decorrere dal 15 settembre 1983:

periodo: dal 13 giugno 1986 al 9 dicembre 1986;
CIPI 27 maggio 1982: dal 29 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grandi lavòri Sicilia*, con sede in Favara (Agrigento) e stabilimenti di Favara (Agrigento), a decorrere dal 15 settembre 1983:

periodo: dal 10 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 29 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Icotex*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimenti di Bisenti (Teramo) e Martinsicuro (Teramo), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 4 ottobre 1987 al 31 marzo 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. CEI Elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 19 gennaio 1986:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 14 gennaio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Stil 2000*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 maggio 1984:

periodo: dal 25 aprile 1987 al 21 ottobre 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 6 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dieffe*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 17 marzo 1985:

periodo: dal 18 dicembre 1986 al 15 giugno 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 3 ottobre 1985;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 4 ottobre 1985 al 1° gennaio 1986;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dal 14 giugno 1987 al 10 dicembre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 25 novembre 1986.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Ceramico operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 4 marzo 1985:

periodo: dal 4 dicembre 1986 al 1° giugno 1987;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° febbraio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1987.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Ceramico, operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 4 marzo 1985:

periodo: dal 2 giugno 1987 al 28 novembre 1987;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° febbraio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Scauri di Minturno (Latina), a decorrere dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 26 settembre 1987 al 23 marzo 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Metallurgica*, con sede in Cagliari e stabilimento di S. Gavino (Cagliari), a decorrere dal 17 agosto 1985:

periodo: dal 20 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *SDF E.T.I.*, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e stabilimento di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), a decorrere dal 2 marzo 1986:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 26 febbraio 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Fonderie S. Salvo*, con sede in S. Salvo (Chieti) e stabilimento di S. Salvo (Chieti), a decorrere dal 13 aprile 1985:

periodo: dal 15 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 22 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Fonderie S. Salvo*, con sede in S. Salvo (Chieti) e stabilimento di S. Salvo (Chieti), a decorrere dal 13 aprile 1985:

periodo: dal 13 aprile 1987 al 9 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 22 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1986 al 28 maggio 1986;
CIPI 15 febbraio 1981: dal 20 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 29 maggio 1986 al 26 agosto 1986;
CIPI 15 febbraio 1981: dal 20 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 27 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
CIPI 15 febbraio 1981: dal 20 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 30 giugno 1987 al 26 dicembre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Amada*, con sede in Ospedaletto (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto (Pisa), a decorrere dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 12 febbraio 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dall'8 ottobre 1985:

periodo: dall'11 ottobre 1986 all'8 aprile 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dall'8 ottobre 1985:

periodo: dal 9 aprile 1987 al 5 ottobre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Icap - Prefabbricati*, con sede in Firenze e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 9 marzo 1986:

periodo: dal 12 giugno 1987 all'8 dicembre 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Com*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 20 novembre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifattüra di Mathi*, con sede in Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 21 maggio 1987 al 16 novembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. .Arte Italia*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, a decorrere dal 26 luglio 1986:

periodo: dal 28 luglio 1987 al 23 gennaio 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Confezioni Luciana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 marzo 1986:

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Aifel*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 24 dicembre 1987;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ideal Clima Aertermica*, con sede in Milano e stabilimento di Calenzano (Firenze), a decorrere dal 22 maggio 1986:

periodo: dal 23 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 17 settembre 1987 al 14 febbraio 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio Fata*, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e stabilimento di Sasso Marconi (Bologna), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 7 aprile 1987 al 3 ottobre 1987;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 aprile 1987.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mupi*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Terranova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 10 luglio 1987 al 5 gennaio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lari Annunziata*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca, a decorrere dal 22 gennaio 1986:

periodo: dal 27 gennaio 1987 al 25 luglio 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Halesus Faience*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), a decorrere dal 12 luglio 1986:

periodo: dal 16 luglio 1987 all'11 gennaio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 15 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Snia BPD Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 1° agosto 1987 al 29 ottobre 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Snia BPD ex Snia Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 5 marzo 1987;
CIPI 5 agosto 1980: dal 24 marzo 1980;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Snia BPD ex Snia Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 6 marzo 1987 al 3 giugno 1987;
CIPI 5 agosto 1980: dal 24 marzo 1980;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 12 maggio 1986:

periodo: dall'11 novembre 1986 al 13 febbraio 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 giugno 1987,punto 22.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 12 maggio 1986:

periodo: dal 14 febbraio 1987 al 14 maggio 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° luglio 1987, punto 60.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 12 maggio 1986:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 12 agosto 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 settembre 1987, punto 38.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dragna*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco, contrada Mezzocampo (Catania), a decorrere dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 1° marzo 1987 al 3 giugno 1987;
CIPI 3 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dragna*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco, contrada Mezzocampo (Catania), a decorrere dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 4 giugno 1987 al 1° settembre 1987;
CIPI 3 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 23 ottobre 1987 al 19 aprile 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1987.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fatt*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), a decorrere dal 20 settembre 1986:

periodo: dal 22 settembre 1987 al 19 marzo 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Acme - Azienda conciaria meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 21 agosto 1986:

periodo: dal 26 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifatture Martiny*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 4 giugno 1986:

periodo: dal 9 giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dall 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Universal Giunti*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1986:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Universal Giunti*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1986:

periodo: dal 10 luglio 1987 al 7 ottobre 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 9 maggio 1987 all'11 agosto 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 12 agosto 1987 al 9 novembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Attrezzatura Zeta*, con sede in Baveno (Novara) e stabilimento di Baveno (Novara), a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Attrezzatura Zeta*, con sede in Baveno (Novara) e stabilimento di Baveno (Novara), a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dal 10 luglio 1987 al 7 ottobre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Banchieri industria mobili*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 29 ottobre 1986:

periodo: dal 1° maggio 1987 al 3 agosto 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Banchieri industria mobili*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 29 ottobre 1986:

periodo: dal 4 agosto 1987 al 1° novembre 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni Gargano Ettore*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, a decorrere dal 25 dicembre 1986:

periodo: dal 27 giugno 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni Gargano Ettore*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, a decorrere dal 25 dicembre 1986:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 29 dicembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sacchettificio moderno*, con sede in Briona (Novara) e stabilimento di Briona (Novara), a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 18 aprile 1987 al 29 luglio 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sacchettificio moderno*, con sede in Briona (Novara) e stabilimento di Briona (Novara), a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 30 luglio 1987 al 27 ottobre 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Rimola Angelo*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), a decorrere dal 12 ottobre 1986:

periodo: dal 14 aprile 1987 al 18 luglio 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Rimola Angelo*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), a decorrere dal 12 ottobre 1986:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 16 ottobre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. G.S.M. Gianotti*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, frazione S. Marzanotto, a decorrere dal 31 ottobre 1986:

periodo: dal 3 maggio 1987 al 6 agosto 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. G.S.M. Gianotti*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, frazione S. Marzanotto, a decorrere dal 31 ottobre 1986:

periodo: dal 7 agosto 1987 al 4 novembre 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), a decorrere dal 12 dicembre 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 17 settembre 1987;
CIPI 19 luglio 1981: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), a decorrere dal 12 dicembre 1986:

periodo: dal 18 settembre 1987 al 16 dicembre 1987;
CIPI 19 luglio 1981: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

82) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Viplastik*, con sede in Napoli-Secondigliano e stabilimento di Napoli-Secondigliano a decorrere dal 22 novembre 1986:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 28 agosto 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

83) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Viplastik*, con sede in Napoli-Secondigliano e stabilimento di Napoli-Secondigliano, a decorrere dal 22 novembre 1986:

periodo: dal 29 agosto 1987 al 26 novembre 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

84) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Madison High Fashion*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 3 aprile 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale.

85) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Madison High Fashion*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 3 luglio 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. AL.CO. Confezioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 7 dicembre 1986:

periodo: dal 9 giugno 1987 all'11 settembre 1987;
CIPI 27 novembre 1986: dal 9 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

87) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. AL.CO. Confezioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 7 dicembre 1986:

periodo: dal 12 settembre 1987 al 10 dicembre 1987;
CIPI 27 novembre 1986: dal 9 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

88) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. U.S. Navy*, con sede in Sigonella (Catania) e stabilimento di Sigonella (Catania), a decorrere dal 3 agosto 1981:

periodo: dall'11 luglio 1987 al 6 gennaio 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 luglio 1982.

89) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Telediffusione italiana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 marzo 1981:

periodo: dall'11 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 1° dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 10 luglio 1982.

90) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Poccardi*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 7 dicembre 1986 al 4 giugno 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

91) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lucienne*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 12 febbraio 1982:

periodo: dal 21 luglio 1987 al 16 gennaio 1988;
CIPI 25 settembre 1980: dal 21 febbraio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

92) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pharma farmaceutici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 6 novembre 1982:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
CIPI 29 maggio 1980; dal 7 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1983.

93) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario operanti in comune di Villalagarina (Trento), a decorrere dal 1° dicembre 1982:

periodo: dal 19 maggio 1987 al 14 novembre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

94) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 14 aprile 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

95) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Viseu*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 6 aprile 1983:

periodo: dal 27 giugno 1986 al 23 dicembre 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 luglio 1984.

96) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Meridalma Cip Zoo*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dall'8 agosto 1983:

periodo: dal 25 luglio 1987 al 20 gennaio 1988;
CIPI 5 agosto 1980: dal 1° marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

97) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Werner Steffen*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Portomaggiore (Ferrara), a decorrere dal 12 maggio 1983:

periodo: dal 30 gennaio 1987 al 28 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

98) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alceo Blasi*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 30 luglio 1983:

periodo: dal 18 aprile 1987 al 14 ottobre 1987;
CIPI 30 marzo 1982: dal 3 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

99) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro operanti in comune di Bolzano, a decorrere dal 3 agosto 1983:

periodo: dal 21 giugno 1986 al 17 dicembre 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 settembre 1984.

100) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro operanti in comune di Bolzano, a decorrere dal 3 agosto 1983:

periodo: dal 18 dicembre 1986 al 15 giugno 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 settembre 1984.

101) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 ottobre 1983:

periodo: dal 2 ottobre 1987 al 29 marzo 1988;
CIPI 24 giugno 1978: dal 2 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 luglio 1984.

102) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sistemi Italia*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dall'11 luglio 1983:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1984.

103) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Kira*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 14 gennaio 1984:

periodo: dal 5 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 agosto 1984.

104) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa) e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 26 novembre 1983:

periodo: dal 14 agosto 1987 al 9 febbraio 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 novembre 1984.

105) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Metalstrutture*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimento di Reana del Rojale (Udine), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 18 dicembre 1987;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 gennaio 1985.

106) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 30 dicembre 1983:

periodo: dal 20 giugno 1987 al 16 dicembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 marzo 1985.

107) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 28 aprile 1984:

periodo: dal 21 luglio 1987 al 16 gennaio 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

108) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Richardson*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

109) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pasta Puddu*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siddi (Cagliari), a decorrere dal 7 marzo 1984:

periodo: dal 29 maggio 1987 al 24 novembre 1987;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

110) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 13 agosto 1987 all'8 febbraio 1988;
CIPI 13 aprile 1979: dal 6 marzo 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

111) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Radici sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 25 agosto 1984:

periodo: dal 18 agosto 1987 al 13 febbraio 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 aprile 1985.

112) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 gennaio 1984:

periodo: dal 14 luglio 1987 al 9 gennaio 1988;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

113) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.F. Impianti*, con sede in Milano e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), a decorrere dal 13 febbraio 1984:

periodo: dal 7 maggio 1987 al 2 novembre 1987;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

114) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Meroni & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, a decorrere dal 15 giugno 1984:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 4 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1985: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 marzo 1985.

115) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a., Stampotecnica*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dall'8 aprile 1984:

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 2 aprile 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

116) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Erman*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 20 ottobre 1984:

periodo: dal 13 luglio 1987 all'8 gennaio 1988;
CIPI 27 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 24 ottobre 1985.

117) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saracen Italy*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), a decorrere dal 22 settembre 1984:

periodo: dal 22 settembre 1987 al 19 marzo 1988;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 24 ottobre 1985.

118) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:

periodo: dal 24 luglio 1987 al 21 ottobre 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

119) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Apa*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

120) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Manifattura tessile vietrese*, con sede in Vietri sul Mare (Salerno) e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:

periodo: dal 21 giugno 1987 al 17 dicembre 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

121) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samifi Bubcock sud* con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 27 settembre 1984:

periodo: dal 24 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 21 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° febbraio 1986.

122) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fibrosud*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Airola (Benevento), a decorrere dal 3 gennaio 1985:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 24 dicembre 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

123) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. SO.TE.M. - Società tecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 24 dicembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

124) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Plastica vesuviana*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:

periodo: dal 30 agosto 1987 al 25 febbraio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° febbraio 1986.

125) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gladiator pelletterie*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 dicembre 1984:

periodo: dal 6 settembre 1987 al 3 marzo 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

126) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno operanti in comune di Carbonia (Cagliari), a decorrere dal 9 gennaio 1985:

periodo: dal 7 luglio 1985 al 13 ottobre 1985;
CIPI 29 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1986.

127) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno operanti in comune di Carbonia (Cagliari), a decorrere dal 9 gennaio 1985:

periodo: dal 14 ottobre 1985 all'11 aprile 1986;
CIPI 29 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 luglio 1986.

128) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno operanti in comune di Carbonia (Cagliari), a decorrere dal 9 gennaio 1985:

periodo: dal 12 aprile 1986 all'8 ottobre 1986;
CIPI 29 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 dicembre 1986, punto 68.

129) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno operanti in comune di Carbonia (Cagliari), a decorrere dal 9 gennaio 1985:

periodo: dal 9 ottobre 1986 al 6 aprile 1987;
CIPI 29 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1987, punto 139.

130) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno operanti in comune di Carbonia (Cagliari), a decorrere dal 9 gennaio 1985:

periodo: dal 7 aprile 1987 al 3 ottobre 1987;
CIPI 29 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.

87A11605

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite*, con sede in Marghera (Venezia), per la sola unità di Milano:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimenti in Revine (Treviso) e Onè di Fonte (Treviso):
periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Costruzioni meccaniche Brunello*, con sede e stabilimento in San Donà di Piave (Venezia):
periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: riconversione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Pagnossin - Ceramiche forti per la tavola*, con sede e stabilimento in Treviso:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Miura*, con sede e stabilimento in Lugugnano di Sona (Verona):
periodo: dal 20 aprile 1987 al 20 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Ciarli ceramica*, con sede e stabilimento in Lendinara (Rovigo):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Alutekna (ex Elemes & Laval)*, con sede legale in Marcon (Venezia) e stabilimenti in Marcon e Marghera (Venezia):
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 28 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 28 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Rheem Safim* ora *Van Leer Safim*, con sede legale in Melzo (Milano) e stabilimento in Salzano (Venezia):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. L.A.I.M. - Lavorazione acciai inossidabili*, con sede e stabilimento in S. Vendemiano (Treviso):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1987, n. 9278.

10) *S.p.a. L.A.I.M. - Lavorazione acciai inossidabili*, con sede e stabilimento in S. Vendemiano (Treviso), fallita il 16 marzo 1987:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 21 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1987, n. 9278 - art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. L.A.I.M. - Lavorazione acciai inossidabili*, con sede e stabilimento in S. Vendemiano (Treviso), fallita il 16 marzo 1987:

periodo: dal 22 maggio 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive modificazioni.

12) *S.c.r.l. Cooptoys*, con sede e stabilimento in Casalserugo (Padova) in liquidazione coatta amministrativa:

periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Agis - Industrie editoriali grafiche e pubblicitarie*, con sede e stabilimento in Avegno (Genova), fallita il 10 marzo 1987:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

14) *S.p.a. Simec - Società industriale mercantile e commissionaria*, con sede e stabilimento in Genova, fallita il 2 aprile 1986:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

15) *S.p.a. Intermarine*, con sede in Roma e stabilimento in Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Confezioni Frarica*, con sede legale in Carpi (Modena) e stabilimento in Este (Padova):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.L.M.A. - Industria lavorazioni metalli antiacidi*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), fallita il 12 aprile 1986:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

3) *S.p.a. Vecoper Italiana*, con sede e stabilimento in Istrana (Treviso):

periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Auguri di Mondadori*, con sede e stabilimento in Sommacampagna (Verona):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 27 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Italgiunco*, con sede e stabilimento in Conegliano (Treviso):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sideradria*, con sede e stabilimento in Adria (Rovigo), fallita il 6 dicembre 1985:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.r.l. Effe - Bambole, peluche, giocattoli*, con sede e stabilimento in Monselice (Padova), fallita il 23 settembre 1985:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1983: dal 12 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

8) *S.p.a. P.M.V.M.A. G. Pozzani*, con sede in Vicenza e stabilimento in Chiuppano (Vicenza):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1982: dal 28 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85, e successive proroghe.

9) *S.p.a. I.V.A.G.S.*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia), fallita il 17 gennaio 1985:

periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

10) *S.p.a. I.V.A.G.S.*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia), fallita il 17 gennaio 1985:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301/79, e successive proroghe.

11) *S.p.a. I.V.A.G.S.*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia), fallita il 17 gennaio 1985:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

12) *S.p.a. I.V.A.G.S.*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia), fallita il 17 gennaio 1985:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

13) *S.p.a. Rheem Safim*, con sede legale in Melzo (Milano) e stabilimento in Salzano (Venezia) - dal 4 dicembre 1986 ha cambiato ragione sociale in *Van Leer Safim*:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Tranceria veneta*, con sede e stabilimento in Marcon (Venezia):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Tranceria veneta*, con sede e stabilimento in Marcon (Venezia):

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Cornitec*, con sede e stabilimento in Santa Giustina del Colle (Padova):

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Cornitec*, con sede e stabilimento in Santa Giustina del Colle (Padova):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 7 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *Calzaturificio del Montello di Negrin Celeste*, con sede e stabilimento in Volpego del Montello (Treviso), fallita il 22 luglio 1986:

periodo: dal 22 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

19) *Calzaturificio del Montello di Negrin Celeste*, con sede e stabilimento in Volpego del Montello (Treviso), fallita il 22 luglio 1986:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

20) *S.p.a. Fratelli Battistini*, con sede legale in Monastier (Treviso) e stabilimenti in Monastier (Treviso) e Forlì:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 22 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Basital Refrattari basici* (ex *Dolomite* di Sestri), con sede legale in Genova e stabilimento in Genova-Setri Ponente:

periodo: dal 28 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Fratelli Ghigliazza*, con sede e stabilimento in Finale Ligure (Savona):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Terrestre marittima*, con sede e stabilimento in La Spezia:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Barberis cantieri*, con sede legale in Milano e stabilimento in Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. O.M.S.A. - Officine marittime*, con sede in Genova, calata Gadda e Boccardo:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede legale in Genova e stabilimento in Taranto:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. O.M.S.A. - Officine marittime*, con sede in Genova, calata Gadda e Boccardo:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 7 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Lotti*, con sede legale in Pietrasanta (Lucca) e stabilimento in La Spezia:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Lotti*, con sede legale in Pietrasanta (Lucca) e stabilimento in La Spezia:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Nuova Sanac* (gruppo Finsider), con sede legale in Genova e stabilimento di Grogastu-Assemini (Cagliari):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Nuova Sanac* (gruppo Finsider), con sede legale in Genova e stabilimento di Grogastu-Assemini (Cagliari):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Toniutti Altero*, con sede in Fagagna (Udine), fallita in data 15 aprile 1986:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

2) *Cartiere Burgo*, stabilimento di Tolmezzo (Udine):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ceramiche Girardi*, con sede in Palazzolo della Stella (Udine):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Tropic*, sede e stabilimento di Moimacco (Udine), fallita in data 26 settembre 1985:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Sipre - Soc. industria prefabbricati edilizia*, con sede in Tavagnacco (Udine):

periodo: dal 29 dicembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Calzaturificio Florea*, con sede e stabilimento in Majano (Udine):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Adige vetro* di Mezzocorona (Trento):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Keller Italia*, sede e stabilimento di Larino (Campobasso):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Chromolit Italia*, con sede e stabilimento in Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *Ditta Cat Gut sud di D'Addario Nicola*, con sede in Arrone (Terni), fallita in data 6 dicembre 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *Ugolini Giuseppe*, con sede in Pierantonio (Perugia) e stabilimento in Umbertide (Perugia), fallita in data 1° aprile 1985:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 24 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Cementerie Umbre*, con sede in Magione (Perugia), fallita in data 29 novembre 1984:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 novembre 1987, (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *F.A.B.- Fabbrica arredamenti bagno* di Marsciano (Perugia), fallita in data 16 ottobre 1985:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Morbidelli*, con sede in Pesaro:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Pe. Cap sport*, con sede e stabilimento in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 25 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. K.B & D.M.*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento in San Leo, località Cà Mazzarino (Pesaro), fallita in data 30 gennaio 1986:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Cipriani*, con stabilimento in Genga (Ancona), già *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 18 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1983: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Calzaturificio 5 Elle*, con sede e stabilimento in Casarano (Lecce), fallita in data 20 marzo 1986:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Serio maglieria* di Putignano (Bari), fallita in data 9 luglio 1986:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

20) *S.r.l. Filax*, con sede in Casarano (Lecce), fallita in data 21 febbraio 1986:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *S.n.c. Martiriggiano Roberto & C.*, con sede in Galatone (Lecce), fallita in data 26 settembre 1986:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.r.l. L.E.M.M.*, con sede in Taranto, fallita in data 13 giugno 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 13 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Dema* di Putignano (Bari), fallita in data 20 maggio 1985:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 29 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Track sud*, con sede in Bitonto (Bari), fallita in data 26 maggio 1986:

periodo: dal 26 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

25) *S.p.a. Cartiere Burgo*, stabilimento di Mantova:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 22 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edimond di Taranto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 gennaio 1986.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prorogata in favore dei lavoratori per il periodo dal 1° febbraio 1986 al 5 luglio 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, previa acquisizione di dichiarazioni di responsabilità da parte dei lavoratori stessi attestanti la non prestazione di attività lavorative nei periodi sopra indicati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edimond è prolungata al 28 dicembre 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, previa acquisizione di dichiarazioni di responsabilità da parte dei lavoratori stessi attestanti la non prestazione di attività lavorative nei periodi sopra indicati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione Istat voci 221, 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e classificazione Istat voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05, anno 1971), è prolungata al 31 dicembre 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende svolgenti attività industriali di filatura a cardato, tintoria in fiocco, carbonizzazione e sfilatura stracci nei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio in provincia di Firenze e dei comuni di Agliana, Cutigliano, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia (vedi classificazione Istat voci 431.3, 437 e 439.6), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A0011

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «L'Immagine - Soc. coop. a. r.l.», in Porcia, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 6169 in data 4 dicembre 1987, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «L'Immagine - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Porcia, costituita il 23 febbraio 1982 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Renato Cinelli con studio in S. Vito al Tagliamento, via Cesarini, 15.

87A11704

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 220.000**
- semestrale . . . . **L. 120.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . **L. 28.000**
- semestrale . . . . **L. 17.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . **L. 105.000**
- semestrale . . . . **L. 58.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 28.000**
- semestrale . . . . **L. 17.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . **L. 60.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 375.000**
- semestrale . . . . **L. 205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 800**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 800**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 800**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 60.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 34.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 120.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221